



# Comune di Brugine

Provincia di Padova

COPIA

N. 7 Reg. delib.	Ufficio competente EDIL. PRIVATA/URBANIS TICA - TRIBUTI - ATT. PROD.
---------------------	--

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **15:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
GIRALDO MICHELE	Presente	TRINCANATO GIADA	Presente
CARON JHONNY	Presente	BENVEGNU' MELITA ESTER	Presente
MILANETTO CRISTINA SOFIA	Presente	CARRARO CRISTINA	Presente
MAGAGNATO FABIO	Presente	RAMPIN RICCARDO	Presente
PINATO SOFIA	Presente	MIAZZI MARCO	Presente
MASUT FRANCESCO	Presente	CAZZOLA MARA	Presente
MOLENA MARCO	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale F.F. Dott.ssa Compagno Lorella.

Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI</b>
----------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Punto numero 7, l'abbiamo già discusso precedentemente. Se non ci sono altri interventi io lo porrei già in votazione.

Consigliere Carraro: Va bene.

Sindaco: Allora, punto n. 7 all'ordine del giorno "Approvazione regolamento per l'applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati" La presente proposta ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati" viene approvata con la seguente votazione per appello nominale

Vicesegretario: Procede con l'appello

Girardo Michele	favorevole
Caron Jhonny	favorevole
Milanetto Cristina Sofia	favorevole
Magagnato Fabio	favorevole
Pinato Sofia	favorevole
Masut Francesco	favorevole
Molena Marco	favorevole
Trincanato Giada	favorevole
Benvegnù Melita Ester	favorevole
Carraro Cristina	favorevole
Rampin Riccardo	favorevole
Miazzi Marco	favorevole
Cazzola Mara	favorevole

All'unanimità 13/13

Sindaco: Poniamo in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto

Vicesegretario: Procede con l'appello

Girardo Michele	favorevole
Caron Jhonny	favorevole
Milanetto Cristina Sofia	favorevole
Magagnato Fabio	favorevole
Pinato Sofia	favorevole
Masut Francesco	favorevole
Molena Marco	favorevole
Trincanato Giada	favorevole
Benvegnù Melita Ester	favorevole
Carraro Cristina	favorevole
Rampin Riccardo	favorevole
Miazzi Marco	favorevole
Cazzola Mara	favorevole

All'unanimità: 13/13.

Sindaco: Saluto, avete visto, qua, nella chiamata, ormai, al giorno d'oggi abbiamo 27 mila tecnologie, ma dobbiamo metterle insieme, ringrazio il Responsabile del Settore Tributi per essere stato presente per queste due delibere, l'architetto Donatello Baessato. Grazie architetto.

Responsabile Settore Tributi Arch. Donatello Baessato: Un saluto a tutti i consiglieri.

----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 vigente;

**Vista** la delibera di Consiglio comunale n. 62 del 21/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

**Considerato** che il decreto del ministro dell'interno del 13/1/2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021.

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

**Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Ritenuto** che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

**Visti** i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...";

**Considerato** che:

- le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone, in particolare per la carenza di personale e di adeguati strumenti software di gestione sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre solo a scapito di altre attività istituzionali quali la vigilanza del territorio a cura della Polizia Locale;
- è necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti anche con l'introduzione di soluzioni applicative informatiche innovative, volte ad ottimizzare il procedimento autorizzatorio e di riscossione dell'entrata, liberando al contempo agenti di Polizia Locale e altri dipendenti comunali da notevoli compiti amministrativi che possono essere demandati in parte a terzi ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ai funzionari/dirigenti dell'Ente;
- è necessario attivare un processo di digitalizzazione dei procedimenti al fine di agevolare gli utenti con implementazione di pagamenti "smart" esclusivamente sui conti dell'Ente;
- è, altresì, necessario che l'Ente abbia in ogni caso la disponibilità della banca dati delle occupazioni al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

**Ritenuto** opportuno disporre l'esternalizzazione del nuovo canone al fine di preconstituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

### DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
- 3) di approvare il «Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 17 articoli e l'allegato A);
- 4) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per i mercati con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
- 5) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà della loro istituzione;
- 6) di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il mercato;
- 7) di dare atto che in sede di prima applicazione del regolamento, per l'anno 2021, i termini di pagamento del canone annuale sono differiti al 30 giugno 2021;
- 8) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 9) di affidare in concessione la gestione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 8 del 22-01-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**F.to GIRALDO MICHELE**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL Segretario Comunale F.F.**  
**F.to Dott.ssa Compagno Lorella**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## **PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

### **Regolarità Tecnica**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica,  
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-01-21

Il Responsabile del servizio  
F.to Baessato Donatello

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente  
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del  
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-01-21

Il Responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Compagno Lorella

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente  
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del  
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 30-01-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 10-02-2021 fino al 25-02-2021 con numero di registrazione 110.

Comune di Brugine li 10-02-2021

L' INCARICATO  
*Dicati Anna Maria*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 30-01-2021**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Brugine li 10-02-2021

**L'INCARICATO**  
Dott.ssa Compagno Lorella

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

ALLEGATO B) REGOLAMENTO CANONE C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Comune	Descrizione	Categoria Strada
BRUGINE	VIA A. DE GASPERI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA BREO, MT. 35	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA BUFFA, MT. 200	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA G. LEOPARDI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA CALDEVEGGIO, MT. 200	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA G. MATTEOTTI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA MILANO	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA DON BOSCO	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA DON STURZO	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA GIOVANNI XXIII	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA PAOLO VI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA PAPA LUCIANI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA G. VERDI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA OSPITALE, MT. 150	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA PALU' INFERIORE, MT. 290	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA CIMITERO, MT. 590	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA P. DI BENEDETTO	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA T. VECELLIO	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA G.B. TIEPOLO	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA A. MANTEGNA	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA D. CAMPAGNOLA	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA A. VIVALDI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA A. MODIGLIANI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA GIOTTO	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA A. TOSCANINI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA TALIERCIO	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA N. PAGANINI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA A. CANOVA	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA L. EINAUDI	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA DEI BRUGIOLO, MT. 100	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA IV NOVEMBRE	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA UNGHERIA	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA GIORGIONE	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA PORTO SUPERIORE, MT. 260	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA DON SIMEONE ZORDAN	CATEGORIA 1
BRUGINE	VIA A. SALIERI	CATEGORIA 2

BRUGINE VIA ARZERINI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA ARDONEGHE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA BOSCHETTI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA BUFFA, DOPO 200 MT	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA DON E. OREGIO	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA G. GARIBALDI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA G. ROSSINI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA G. UNGARETTI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA BUZZACARINA	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA COAZZE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA DON MINZONI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA BACHELET	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA E. FERMI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA FIUMICELLO ARG. DX	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA PIOVEGA	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA G. PUCCINI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA A. MANZONI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA FRASSIGNONI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA DELL'INDUSTRIA	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA L. DA VINCI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA E. MATTEI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA DEL CHIOGGIOTTO	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA G. CARDANO	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA DEL BOSCO	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA BOTTA	CATEGORIA 1
BRUGINE VIA MONTE RUA	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA BACCHIGLIONE ARG. DX	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA BACCHIGLIONE ARG. SX	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA RIMADORE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA ALTIPIANO	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA PORTO INFERIORE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA BREO, MT. 35 ALLA FINE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA CALDEVEGGIO, DA MT. 200	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA OSPITALE, DA MT. 150 FINO ALL'INCROCIO CON V. BUFF	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA PALU' INFERIORE, DA MT. 290 ALLA FINE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA CIMITERO DA MT. 590 ALLA FINE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA DEI BRUGIOLO DA MT. 100 ALLA FINE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA PORTO SUPERIORE DA MT. 260 ALLA FINE	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA G. MARCONI (LATO INTERNO, PARALLELA S.P.)	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA T. ALBINONI	CATEGORIA 2
BRUGINE VIA TINTORETTO	CATEGORIA 2

**COMUNE DI BRUGINE**  
**(Provincia di PD)**



**Regolamento per l'applicazione  
del canone di concessione delle aree pubbliche  
destinate a mercati**

**l. 160/2019 artt. 1 commi 837-845**

**Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000**

## Indice

Art. 1 - Oggetto del canone	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni	5
Art. 6 - Versamento del canone	5
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia	6
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	7
Art. 9 - Occupazioni abusive	7
Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità	8
Art. 11 - Rateazioni	8
Art. 12 - Rimborsi	9
Art. 13 - Contenzioso	9
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 15 - Norme transitorie	9
Art. 16 – Affidamento a terzi	9
Art- 17 - Entrata in vigore	9

## Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
  - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
  - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico

nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

### **Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

1. Si rinvia al Piano Commerciale per il commercio su aree pubbliche vigente.

### **Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del presente Regolamento.

### **Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

#### **Art. 6 - Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.
7. In sede di approvazione del presente nuovo regolamento istitutivo del canone di concessione delle aree pubbliche destinate ai mercati, e in deroga al precedente comma 4, per l'anno 2021 il versamento del canone annuale viene differito al 30 giugno 2021.

#### **Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019 (citare regolamento eventualmente già approvato).
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche VIGENTE. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche VIGENTE
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche VIGENTE il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

#### **Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### **Art. 9 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179,

determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
  - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
  4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
  5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
    - a. al pagamento dell'indennità;
    - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
    - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
  6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

### **Art. 11 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

### **Art. 12 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 6

### **Art. 13 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

#### **Art. 15 - Norme transitorie**

1. Il Regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 6/7/2015 e succ. mod., restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. XXX del XX/XX/XXXX e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

#### **Art. 16 – Affidamento a terzi**

Il Comune di BRUGINE ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

#### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1/01/2021.